

PEC degli amministratori: cosa cambia dopo il D.L. n. 159/2025 e la nota Unioncamere | Per le società di persone nessun nuovo adempimento

Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante: «Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile», in vigore dal 31 ottobre 2025, è intervenuto sul discusso obbligo di domicilio digitale degli amministratori introdotto dalla legge di Bilancio 2025, restringendo la possibilità di utilizzare la PEC dell'impresa come "domicilio digitale" dell'amministratore.

Ora con nota del 10 novembre, Unioncamere fornisce i primi chiarimenti sulle novità introdotte. Con il citato documento interpretativo l'Unione Italiana delle Camere di Commercio evidenzia che l'obbligo di comunicazione al Registro delle imprese, a decorrere dal 31 ottobre 2025, non grava più indistintamente su tutti i componenti dell'organo amministrativo, ma si concentra solo su amministratore unico, amministratore delegato o – in assenza di quest'ultimo – Presidente del Consiglio di amministrazione; si tratta quindi di un perimetro soggettivo circoscritto alle società di capitali, società consortili e cooperative, con esclusione degli amministratori di società di persone e di chi riveste cariche diverse (ad es. consiglieri o presidenti di comitati). Unioncamere chiarisce, inoltre, che il domicilio digitale dell'amministratore deve essere univoco e non può coincidere con quello dell'impresa presso cui la carica è esercitata.

Sul piano operativo, per nuove nomine o conferme la PEC va indicata contestualmente al deposito della relativa pratica: in mancanza, l'ufficio sospende l'istanza fino all'integrazione con il domicilio digitale; per le cariche già in essere al 31 ottobre 2025, la comunicazione deve avvenire entro il 31 dicembre 2025. L'obbligo di comunicazione è formalmente in capo all'impresa e si assolve per uno solo dei tre soggetti individuati dalla norma (A.U., A.D. o Presidente del CDA in assenza dell'A.D.) .

Quanto alle conseguenze sanzionatorie, il mancato adempimento comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 16, comma 6-bis, D.L. n. 185/2008 (conv. con mod. dalla L. n. 2/2009) ovvero della sanzione ex art. 2630 c.c. raddoppiata, con forbice da 206 a 2.064 euro.

D.L. n. 159/2025 (“Decreto Sicurezza-lavoro”): cosa cambia per il domicilio digitale degli amministratori

Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante «Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile», in vigore dal 31 ottobre 2025, interviene sul discusso obbligo di domicilio digitale degli amministratori introdotto dalla legge di Bilancio 2025, restringendo la possibilità di utilizzare la PEC dell'impresa come “domicilio digitale” dell'amministratore.

La nuova disciplina recepisce di fatto l'indirizzo già

anticipato dalla nota MIMIT prot. n. 43836 del 12 marzo 2025.

In particolare, l'articolo 13 del decreto-legge, per quanto riguarda le imprese costituite in forma societaria – attraverso modifiche all'art. 5, comma 1, del D.L. n. 179/2012 – dispone che l'obbligo di indicare il domicilio digitale non grava su tutti gli amministratori dell'impresa, come previsto finora, ma sull'amministratore unico o sull'amministratore delegato o, in mancanza, sul Presidente del consiglio di amministrazione. Per le imprese già iscritte nel registro delle imprese si prevede che esse comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico.

Viene altresì specificato che il domicilio digitale dei suddetti amministratori non può coincidere con quello dell'impresa (comma 3). In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale si dispone che l'ufficio del registro delle imprese sospende la domanda di iscrizione ricevuta in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale (comma 4).